

LAVORO LEGISLAZIONE SOCIALE

RIF. N. 41 – 14.02.2017

COLMANO/aa

**GESTIONE SEPARATA I.N.P.S. - ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE, DI COMPUTO E MASSIMALE
PER L'ANNO 2017**

L'art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2017 al 32 per cento.

L'art. 1, comma 165 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, ha disposto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata I.N.P.S. e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento a decorrere dall'anno 2017.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72%, ex art. 59, comma 16, della Legge 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

In virtù delle suddette disposizioni, l'I.N.P.S., con Circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, ha comunicato che **le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2017 sono così determinate:**

Soggetti iscritti	Aliquote
Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

LAVORO LEGISLAZIONE SOCIALE

Tali misure si applicano sui redditi degli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del **massimale** previsto dall'art. 2, comma 18, L. n. 335/95 che, **per l'anno 2017, è pari ad euro 100.324,00**. Il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 è pari, **per l'anno 2017, a euro 15.548,00**. Relativamente alla ripartizione dell'onere contributivo non è stata disposta alcuna modifica, prevedendosi la misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente.

Si ricorda che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico per i datori di lavoro privati.

Riguardo al versamento dei contributi in favore dei collaboratori, trova applicazione il disposto del primo comma dell'art. 51 del Tuir, che prevede che le somme corrisposte entro il 12 gennaio siano considerate percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017).

L'art. 52 del Decreto Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003.

Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell'ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice "Tipo Rapporto" con le seguenti caratteristiche:

- Tipo rapporto: 18
- Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)".